

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a carattere regionale finalizzati all'accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo Settore, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a cinque mesi, di persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro (PT)

Art. 1. Finalità

Il presente Avviso pubblico seleziona interventi a carattere regionale finalizzati all'accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo Settore, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a cinque mesi di persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro (Provincia di Pistoia).

Gli interventi a carattere regionale di cui al punto precedente sono sostenuti attraverso le risorse messe a disposizione dalla Regione – in termini di co-finanziamento – per complessivi euro 200.000,00.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 07 ottobre 2020, "Decongestionamento della Comunità di Vicofaro" (provincia di Pistoia) ha infatti stabilito, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, l'adozione di misure urgenti con impegni a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, consistenti nell'attivazione di un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro con il ricollocamento dei soggetti presso strutture di cui abbia la disponibilità o, in mancanza, presso strutture di terzi messe a disposizione a titolo di comodato gratuito.

Il Tavolo interistituzionale, allo scopo costituito con la partecipazione del Prefetto di Pistoia, del Sindaco del Comune di Pistoia, la Direzione sanitaria della Asl Toscana Centro e la Regione Toscana, ha determinato un'assunzione di impegno in merito alla collaborazione da assicurarsi per affiancare la Comunità di Vicofaro, con l'obiettivo di verificare e salvaguardare sia le condizioni generali, strutturali e sanitarie, della Parrocchia e della comunità di Vicofaro che l'agibilità e l'adeguatezza di altre strutture destinabili all'accoglienza degli ospiti.

Risulta al contempo evidente come l'azione di reperimento di strutture di accoglienza idonee necessiti di essere affiancata da percorsi a carattere sociale, orientati ad accompagnare le persone interessate verso la rete dei servizi e delle opportunità presenti sul territorio, al fine di perseguire obiettivi di integrazione, inserimento sociale e progressivo raggiungimento di autonomia.

Obiettivo del presente Avviso è consentire la progettazione e la realizzazione di un piano di accoglienza e assistenza straordinaria a carattere temporaneo, da realizzarsi, in una logica integrata e di coprogettazione (secondo i principi di cui all'art 11 LR 65/2020), tra Terzo Settore, enti locali e Società della Salute territorialmente interessati, in raccordo operativo con il contesto di provenienza dei destinatari rappresentato dalla Comunità di Vicofaro, nonché in affiancamento ed integrazione al lavoro di ricognizione e verifica svolto precedentemente dalla ASL Toscana Centro.

L'Avviso persegue dunque l'obiettivo di mettere a disposizione delle persone attualmente accolte presso la Comunità di Vicofaro strutture o immobili in possesso dei necessari requisiti di legge sul territorio regionale al fine di decongestionare gradualmente la comunità, salvaguardare le condizioni igieniche e sanitarie anche in relazione

all'emergenza pandemica da Covid-19 e realizzare percorsi assistenziali adeguati alle loro condizioni ed ai loro bisogni specifici.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario il coinvolgimento degli enti locali o delle Società della Salute rispettivamente interessati per competenza territoriale, ai fini di garantire la coerenza, anche in termini di sostenibilità e coesione sociale complessive, tra le azioni di accoglienza proposte dagli enti del terzo settore e le specificità dei contesti interessati, nonché ai fini di organizzare in modo condiviso gli interventi professionali necessari per il superamento dell'emergenza, assicurando – nell'ambito di adeguate modalità di coprogettazione – la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili, prive di validi riferimenti, migranti, anche nella condizione di richiedenti la protezione internazionale, in possesso dei requisiti di assistibilità di cui alla LR 41/2005 e ss.mm.ii. Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l'approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all'attuazione di questo Avviso.

Art. 2. Tipologia degli interventi finanziabili e delle spese ammissibili

I progetti presentati dovranno avere una durata minima di mesi due e non superiore a cinque mesi dalla data della loro approvazione e finanziamento con provvedimento della Regione Toscana.

I soggetti proponenti, in sede di presentazione della proposta progettuale dovranno predisporre apposito budget previsionale, specificando i costi relativi a:

- spese dirette di accoglienza (vitto e igiene personale);
- spese connesse alla disponibilità e alla gestione delle strutture (affitto, costo figurativo dell'immobile attestato da apposita perizia giurata, utenze, oneri di manutenzione e gestione ordinaria, materiali e servizi di pulizia);
- spese per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale degli spazi e delle strutture;
- oneri assicurativi per l'immobile, per il personale e gli ospiti accolti;
- spese connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento a dispositivi e/o strumenti atti a garantire la sicurezza e la prevenzione delle persone che operano in situazioni di prossimità nonché dei beneficiari dei servizi, secondo le normative vigenti, compresa la sanificazione degli ambienti;
- altre spese direttamente imputabili all'accoglienza e all'assistenza dei destinatari.

Saranno pertanto escluse dal finanziamento tutte le spese genericamente imputate a formazione, progettazione delle attività o degli interventi proposti nonché tutte le spese sostenute per il pagamento delle imposte (dirette e indirette), tasse, permessi, diritti, autorizzazioni, mutui e investimenti.

Le spese ammissibili e rendicontabili sono esclusivamente quelle riconducibili alle attività e ai costi indicati in sede di presentazione della proposta progettuale per il periodo massimo di 5 (cinque) mesi di svolgimento delle attività a partire dalla data del provvedimento amministrativo regionale di approvazione e finanziamento.

Rispetto a tale termine, si specifica che potrà essere facoltà della Regione Toscana stabilire, con apposito provvedimento, eventuali proroghe.

Tutte le spese dovranno essere inderogabilmente intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo regionale nonché ai soggetti proponenti operanti in qualità di partners in caso di progetti presentati da più soggetti proponenti aggregati tra loro di cui al successivo art. 4..

Nessuna spesa sostenuta a qualunque titolo dal soggetto proponente e beneficiario del contributo regionale e/o dai destinatari oltre la scadenza del periodo massimo di 5 (cinque)

mesi cui al presente articolo sarà riconosciuta e considerata ammissibile dalla Regione Toscana.

Art. 3. Destinatari degli interventi

I destinatari delle attività progettuali sono persone che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultano accolte presso la comunità di Vicofaro (PT) e in condizione di vulnerabilità personale, sociale e/o socio-sanitaria, prive di validi riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di richiedenti la protezione internazionale, per un numero massimo di 100 (cento) soggetti.

Art. 4. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali

Possono presentare progetti, in qualità di soggetti proponenti:

- le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, con sede operativa all'interno del territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda, risultino rispettivamente iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali (l.r. 58/2018) e nei registri delle Organizzazioni di volontariato (l.r. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (l.r. 42/02) della Regione Toscana;
- le fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS con sede operativa sul territorio regionale;
- gli enti religiosi di cui al co.3 dell'art.4 del Codice del Terzo Settore con sede operativa sul territorio regionale.

I soggetti proponenti hanno facoltà di aggregarsi tra di loro al fine di presentare progetti in forma integrata e in questo caso dovrà essere individuato un soggetto capofila e beneficiario del contributo regionale. Ogni Ente del Terzo Settore può operare in qualità di soggetto proponente in un solo progetto, mentre può essere presente come membro/partner in più di un progetto.

Saranno ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore di cui al presente articolo che svolgano una o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell'art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore¹.

¹ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

5. Contributo regionale e cofinanziamento previsto a carico dei soggetti proponenti

Per sostenere la realizzazione delle attività in argomento finalizzate a dare attuazione all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 07 ottobre 2020, la Regione Toscana ha stabilito complessivamente un contributo – a titolo di co-finanziamento – non superiore a euro 200.000,00.

Lo stanziamento complessivo previsto dalla Regione Toscana a titolo di cofinanziamento si intende esclusivamente riferito alle tipologie di spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'art.2, purché non finanziate già da altre risorse pubbliche o private.

I soggetti proponenti, da soli o in qualità di capofila di progetti presentati in forma aggregata con altri soggetti proponenti in qualità di partners, in sede di presentazione della propria proposta progettuale, dovranno garantire il co-finanziamento delle attività previste in misura non inferiore al 10% del costo totale del progetto.

Il contributo regionale sarà erogato ai progetti approvati con le seguenti modalità:

- 30% contestualmente al provvedimento di approvazione e impegno della spesa;
- 70% a saldo, a conclusione delle attività, all'esito di positiva verifica da parte del Settore regionale competente sulla relazione finale che descriva le attività svolte e i risultati conseguiti e sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione del progetto da parte del soggetto proponente, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2.

La Regione Toscana si riserva di procedere alla riduzione o alla revoca del contributo approvato per irregolarità e gravi inadempienze nello svolgimento delle attività nonché in caso di esito negativo, in forma parziale o totale, delle verifiche sulla rendicontazione finanziaria presentata a conclusione delle attività dal soggetto proponente, procedendo – se del caso – anche al recupero parziale o totale della somma versata.

6. Contenuti, priorità e requisiti essenziali delle proposte progettuali

I soggetti proponenti di cui all'art. 4 dovranno indicare nella propria proposta progettuale:

- la/le struttura/e nella propria disponibilità messa/e a disposizione del percorso di decongestionamento della comunità di Vicofaro di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 07 ottobre 2020, specificando il numero totale delle persone temporaneamente accoglibili per la durata massima del progetto ;
- i servizi di accoglienza offerti a favore delle persone ospiti delle proprie strutture messe a disposizione;
- le modalità di collaborazione con i servizi sociali territoriali dei Comuni, delle ASL e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture di accoglienza, nell'ottica del superamento della situazione di emergenza e della definizione della successiva sistemazione delle persone accolte al termine del progetto; a tal fine, in sede di partecipazione al presente Avviso pubblico regionale, i soggetti proponenti dovranno altresì obbligatoriamente corredare la propria proposta progettuale di apposita lettera di sostegno da parte dei Comuni, delle ASL e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture di accoglienza prescelte, attestante l'impegno dell'ente pubblico a:

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 1) collaborare alla definizione della successiva sistemazione delle persone accolte al termine del progetto e in base all'ubicazione delle strutture di accoglienza selezionate;
- 2) garantire la presa in carico delle persone accolte nelle strutture, in possesso dei requisiti di assistibilità di cui alla LR 41/2005 e ss.mm.ii, tra cui soggetti maggiormente vulnerabili e privi di validi riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di richiedenti la protezione internazionale.

Coerentemente con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi di decongestionamento della Parrocchia/comunità di Vicofaro di cui all'Ordinanza regionale 88/2020 e il successivo accompagnamento delle persone verso percorsi di inserimento sociale e di autonomia, anche attraverso modalità di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali in base alla normativa vigente, le proposte progettuali presentate da parte dei Soggetti proponenti dovranno altresì:

- a) rappresentare e documentare l'esito di una effettiva coprogettazione avvenuta tra il soggetto proponente e i comuni, le ASL e/o le Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture e degli immobili indicati in sede di partecipazione all'Avviso, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del percorso, garantendo il buon esito generale delle attività, nonché il rispetto degli aspetti riguardanti la coesione sociale e la sostenibilità degli interventi a livello territoriale;
- b) prevedere idonee modalità di raccordo operativo sul piano organizzativo e tecnico-professionale con i comuni, le ASL e/o le Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture e degli immobili indicati dai soggetti proponenti, con particolare riferimento alla collaborazione con i rispettivi servizi sociali territoriali e, nell'ambito delle proprie funzioni di legge in materia di interventi e servizi sociali integrati, alla partecipazione all'attuazione del percorso di decongestionamento della comunità di Vicofaro, garantendo la presa in carico delle persone in possesso dei requisiti di assistibilità di cui alla LR 41/2005 e ss.mm.ii, tra cui soggetti maggiormente vulnerabili sotto il profilo personale, sociale e/o sociosanitario, privi di validi riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di richiedenti la protezione internazionale;
- c) fornire evidenza dell'impegno formalmente assunto da parte della Parrocchia/comunità di Vicofaro a garantire il più stretto raccordo sul piano informativo e organizzativo con il soggetto proponente e con i servizi territoriali dei comuni, delle ASL e/o e delle Società della Salute coinvolti nei percorsi individualizzati di superamento dell'emergenza e ricollocazione a favore delle persone in uscita dalla comunità, mediante apposita attestazione rilasciata dalla medesima Parrocchia/comunità da allegare alla proposta progettuale;
- d) prevedere piani di accoglienza temporanea personalizzati, con analisi e valutazione multidimensionale dei bisogni e delle risorse attivabili, con il coinvolgimento della Parrocchia/comunità di Vicofaro e, ove possibile, della persona o della famiglia o di chi ne tutela gli interessi;
- e) specificare le modalità operative di monitoraggio e valutazione in itinere e finale degli interventi individuali di accoglienza, ai fini di stabilire la sistemazione successiva dei destinatari al termine del progetto, concordemente e in collaborazione con i servizi sociali territoriali dei comuni, delle ASL e/o delle Società della Salute rispettivamente interessati per competenza.

Art. 7. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

I soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 interessati alla partecipazione al presente Avviso pubblico possono presentare una sola istanza in qualità di soggetti proponenti.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del quarantacinquesimo (45esimo) giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Burt.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere indicato il link diretto alla domanda).

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Tale autenticazione sarà indispensabile per identificare univocamente il soggetto che presenta la domanda e varrà come sottoscrizione della medesima istanza. Si specifica che la delega a presentare la domanda da parte dei rappresentanti legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione, limitatamente ai soggetti proponenti di cui all'art.4 che presentano tale forma di organizzazione interna.

La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici dell'Ente del Terzo Settore di cui all'art. 4 comprensivi dell'indicazione della sede operativa in Toscana e i dati anagrafici del legale rappresentante dello stesso;
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo;
- l'indicazione degli estremi dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 4 del presente avviso (eventuale, in relazione alla tipologia di soggetto proponente);
- l'indicazione delle attività previste nel proprio Statuto tra quelle tassativamente riportate all'art. 5 del Codice del terzo settore (si veda nota all'art. 4 del presente avviso);
- il/i comune/i sede/i di svolgimento delle attività progettuali;
- l'importo richiesto alla Regione Toscana e il cofinanziamento garantito nei termini di cui all'art.5;
- la dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo regionale;
- le attività da realizzare e le spese relative ai costi da sostenere, con il relativo importo;
- la/e lettera/e di sostegno da parte dei Comuni, delle ASL e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture di accoglienza prescelte, attestante l'impegno dell'ente pubblico di cui all'art.4;
- l'attestazione sottoscritta da parte della comunità di Vicofaro inerente l'impegno formalmente assunto con il soggetto proponente a garantire il più stretto raccordo sul piano informativo e organizzativo con lo stesso soggetto proponente e con i servizi territoriali dei comuni, delle ASL e/o e delle Società della Salute coinvolti nei percorsi individualizzati di superamento dell'emergenza e ricollocazione a favore delle persone in uscita dalla comunità di cui all'art.6;
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare relativamente agli obblighi contributivi², all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di

² Qualora il soggetto richiedente sia tenuto all'obbligo contributivo, dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. 1/2019 e s. m. e i. A questo riguardo, si specifica che per le associazioni, organizzazioni ed enti privati tenuti agli obblighi di cui sopra, Regione Toscana procederà, sia prima del provvedimento di concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Tutta la documentazione atta a giustificare il contributo richiesto dovrà essere conservata ed esibita in caso di controllo anche a campione come meglio specificato nel successivo art.9.

Art. 8. Cause di esclusione delle istanze

Sono escluse le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- b) presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o dopo la scadenza prevista dall'art. 7;
- c) presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 7;
- d) che fanno riferimento ad attività e/o a costi diversi da quelli previsti dall'art. 2;
- e) mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- f) mancanti della lettera di sostegno da parte dei Comuni, delle ASL e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture di accoglienza prescelte, attestante l'impegno dell'ente pubblico di cui all'art.4;
- g) mancanti dell'attestazione sottoscritta da parte della Parrocchi/comunità di Vicofaro inerente l'impegno formalmente assunto con il soggetto proponente a garantire il più stretto raccordo sul piano informativo e organizzativo con lo stesso soggetto proponente e con i servizi territoriali dei comuni, delle ASL e/o e delle Società della Salute coinvolti nei percorsi individualizzati di superamento dell'emergenza e ricollocazione a favore delle persone in uscita dalla comunità di cui all'art.6;
- f) che prevedano lo svolgimento di attività o spese previste al di fuori dei limiti massimi di durata indicati all'art.2.

Art. 9. Istruttoria e valutazione delle istanze

L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata del Settore regionale competente, che provvederà, in particolare, a verificare i requisiti formali di ammissibilità di cui all'art. 4 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente art. 8 ai fini della successiva ammissione alla fase di valutazione di merito.

Le proposte progettuali ammesse saranno soggette a valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione ai sensi di legge, che ne valuterà la corrispondenza rispetto agli obiettivi generali dell'Avviso e dell'Ordinanza regionale 88/2020 nonché con il quadro normativo di riferimento in materia di percorsi di presa in carico e accompagnamento di persone in situazione di vulnerabilità e marginalità sociale, nonché la relativa congruità sotto il profilo della sostenibilità finanziaria anche in relazione al numero di persone effettivamente accoglibili e dell'eventuale apporto in termini di cofinanziamento del progetto superiore alla quota minima del 10%.

I progetti dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente Avviso, nonché rispettare il format di domanda online allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.

Tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili indicate all'art.5. e sulla base di valutazioni generali inerenti le diverse proposte progettuali su scala regionale, la Regione Toscana si riserva di richiedere modifiche, riduzioni e rimodulazioni ai progetti presentati, con particolare riferimento alla parte finanziaria.

In caso di necessità di approfondimenti la Regione Toscana si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, integrazioni o chiarimenti nonché ulteriori prescrizioni o

raccomandazioni per la realizzazione dei progetti, in base a valutazioni di interesse pubblico e/o a eventuali modifiche del contesto sociale e territoriale di riferimento.

Art.10. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

I contributi valutati ammissibili saranno erogati al soggetto beneficiario individuato con apposito provvedimento secondo le modalità indicate all'art.5.

La rendicontazione finale e conseguente richiesta di liquidazione deve essere presentata, entro 60 giorni dal termine delle attività, **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere fornito link diretto alla procedura di rendicontazione).

Devono presentare la rendicontazione i rappresentanti legali o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Tale autenticazione sarà indispensabile per identificare univocamente il soggetto che presenta la domanda e varrà come sottoscrizione della medesima istanza. Si specifica che la delega a presentare la rendicontazione da parte dei rappresentati legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione, limitatamente ai soggetti proponenti di cui all'art.4 che presentano tale forma di organizzazione interna.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata con le modalità sopra indicate o in misura inferiore o difforme rispetto alle spese indicate nella domanda, l'amministrazione regionale si riserva di procedere alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.

I beneficiari dei contributi dovranno conservare tutta la documentazione che comprova la riconducibilità dello stesso a quanto richiesto dal presente avviso (a titolo di esempio: contratti di locazione o di comodato, eventuali deleghe, registri dei beneficiari, ecc) nonché i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione. In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, pena la revoca del finanziamento e il recupero della somma erogata.

Tutte le spese dovranno essere intestate all'Ente beneficiario del contributo fatte salve le spese eventualmente intestate anche ai soggetti operanti in qualità di partners nel caso di progetti presentati da più soggetti proponenti in forma aggregata.

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Ente del Terzo Settore beneficiario del contributo che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

Art. 10. Informazioni sull'Avviso pubblico

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina www.regione.toscana.it/sociale.

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

Per richiesta informazioni, fino a 10 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo politicheminori@regione.toscana.it indicando sempre nell'oggetto "Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a carattere regionale finalizzati all'accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo Settore, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a cinque mesi, di persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro (PT) – Nome soggetto proponente".

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Innovazione Sociale della Direzione Salute, Welfare e Coesione Sociale.

Art. 11. Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", a Regione Toscana, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Art. 12. Obblighi relativi alla pubblicazione

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art.13. Norme finali

L'impegno finanziario della Regione Toscana è limitato e strettamente connesso all'entità del contributo a titolo di cofinanziamento indicato all'art.5. ed è vincolato alla durata (da un minimo di due mesi ad un massimo di cinque mesi) dei progetti approvati e finanziati.

La responsabilità della gestione e dell'attuazione dei progetti di accoglienza di cui al presente Avviso è esclusivamente in capo ai soggetti proponenti e in nessun caso la Regione Toscana potrà essere chiamata in causa per spese a qualunque titolo successive, conseguenti o derivanti dal periodo di accoglienza temporanea né per eventuali azioni e necessità connesse alla sistemazione successiva dei destinatari al termine del periodo temporaneo di accoglienza, come definita in sede di collaborazione con i servizi sociali territoriali rispettivamente competenti con le modalità e le specifiche di cui all'art.6.